

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1499

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato RUZZANTE

Modifica all’articolo 41 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di esercizio del diritto di voto da parte degli elettori invalidi che necessitano dell’accompagnamento

Presentata il 3 agosto 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, all’articolo 41, prevede una serie di norme che regolano l’esercizio del diritto di voto dei ciechi, degli amputati delle mani, degli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, che limitano gravemente la possibilità di tali elettori di esprimere liberamente il voto accompagnati da persona di loro fiducia. Tali norme, infatti, impongono restrizioni e condizionamenti che complicano eccessi-

vamente l’esercizio di tale diritto-dovere da parte dell’interessato, ledendo anche la dignità di cittadino conformemente ai principi costituzionali. La scelta dell’accompagnatore, ad esempio, deve essere fatta dalle persone disabili aventi diritto di voto anche al di fuori dell’ambito familiare e del comune di residenza, purché si tratti di un cittadino residente nel territorio nazionale che abbia diritto di voto.

Occorre pertanto intervenire con urgenza per modificare adeguatamente l’articolo 41 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, al fine di rimuovere gli

impedimenti che ostacolano la libera espressione del voto da parte di tali cittadini e riformulare un testo dell'articolo che favorisca quegli elettori che manifestano la volontà di esercitare in piena parità il diritto di voto.

La modificazione dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, superato dai tempi e dall'evoluzione politica del nostro Paese, è un doveroso atto di civiltà e di giustizia e risponde pienamente ad una condivisibile esigenza di eguaglianza e di totale godimento dei diritti costituzionali da parte di tutti i cittadini della nostra Repubblica.

In un'epoca in cui si verifica un sempre più accentuato astensionismo e una diffusa disaffezione nei confronti dei partiti, della politica e delle istituzioni, è importante e opportuno agevolare, e non penalizzare, persone che, seppure invalide, desiderano in modo esemplare compiere il loro dovere nei confronti dello Stato e della società.

La presente proposta di legge intende porre rimedio ad una palese ingiustizia nei confronti di alcune categorie di cittadini che devono invece essere messi nella condizione di usufruire di tutte le garanzie, costituzionali e legislative, di cui beneficiano tutti gli italiani.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 41 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

« I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto di voto con l'aiuto di un elettore di propria fiducia volontariamente scelto, purché sia iscritto nelle liste elettorali di un comune del territorio nazionale ».

Lire 500 = € 0,26



14PDL0009650